

29/10

23

Allegato delibera C.C. 25.9.2002, n° 91

**COMUNE DI MANIAGO
PROVINCIA DI PORDENONE**

**Regolamento comunale per l'esercizio degli autoservizi
pubblici non di linea esercitati con veicoli.**

Testo adeguato con le modifiche apportate dalla delibera della Giunta Regionale n° 1852 del 29.05.2002 a seguito controllo effettuato dalla Direzione Regionale Viabilità – Servizio del Trasporto Pubblico Locale – ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.R. n° 27/1996.

Capo I. Disposizioni generali.

Articolo 1.

Il presente regolamento disciplina l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di seguito denominato n.c.c., inteso quale autoservizio pubblico non di linea esercitato con veicoli (autovetture, motocarrozze, veicoli a trazione animale).

Il presente regolamento stabilisce in particolare:

- Il numero ed il tipo di veicoli da adibire al servizio;
- Le modalità per lo svolgimento del servizio;
- I requisiti e le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Articolo 2. Commissione consultiva.

È istituita la Commissione consultiva comunale per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea con veicoli, di seguito denominata Commissione.

La Commissione esprime parere sugli argomenti di cui all'articolo 1 comma 2.

La Commissione è costituita con deliberazione della Giunta comunale ed è composta da:

- a) Il Sindaco o assessore delegato in materia, in qualità di Presidente;
- b) Un dipendente comunale;
- c) N. 2 rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale degli esercenti il servizio di noleggio con conducente;
- d) N. 3 rappresentanti designati da ciascuna delle tre organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;
- e) N. 1 rappresentante delle associazioni degli utenti.

Il provvedimento di costituzione può prevedere la nomina di un sostituto per i rappresentanti di cui alle lettere c), d) ed e).

Per i componenti designati dall'esterno la durata in carica è quinquennale.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale.

In caso di mancata designazione entro 30 giorni dalla richiesta del Comune o di rifiuto espresso di designazione, la Giunta comunale procede ugualmente alla costituzione della Commissione con i componenti designati. È fatta salva la successiva integrazione dei componenti della Commissione secondo la composizione prevista dal comma 3.

Articolo 3. Modalità di funzionamento.

La commissione viene convocata dal Presidente con avviso inviato almeno tre giorni prima e contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. Gli argomenti sono inseriti all'ordine del giorno d'ufficio e su richiesta dei componenti.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente.

È causa di decadenza dalla qualità di componente della Commissione l'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive della medesima.

I verbali delle sedute sono approvati nel corso della seduta successiva alla quale si riferiscono.

Qualora i componenti della Commissione cessino dalla carica per dimissioni, decadenza o altra causa sono sostituiti con le medesime modalità previste per la nomina.

Articolo 4. Numero dei veicoli.

Nel territorio comunale di Maniago le autovettura da adibire al servizio di noleggio con conducente sono in numero di dieci di cui due attrezzate al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità; **numero zero natanti, motocarrozze e veicoli a trazione animale.**

Il numero dei veicoli da adibire ad ogni singolo servizio è modificato con deliberazione del Consiglio comunale previo parere della Commissione di cui all'articolo 2.

Articolo 5. Tipo e dotazioni dei veicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente.

L'autoveicolo adibito al servizio di noleggio con conducente deve essere dotato di contachilometri con numerazione parziale azzerabile ed esporre all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta **NOLEGGIO** nonché una targa posteriore recante la dicitura **COMUNE DI MANIAGO**, lo stemma del Comune, la scritta N.C.C. ed il numero assegnato all'autorizzazione. I contrassegni e le targhe devono essere conformi ai bozzetti depositati presso l'ufficio comunale competente.

La targa posteriore deve avere le seguenti caratteristiche:

- Dimensioni cm. 8 x cm 10;
- Fondo bianco con caratteri di colore nero per la scritta **COMUNE DI MANIAGO** e con caratteri di colore nero per la scritta N.C.C., lo stemma del Comune ed il numero dell'autorizzazione rilasciata dal Comune.

Articolo 6. Controllo dei veicoli.

Fatta salva la verifica di competenza degli organi del Ministero dei trasporti e della navigazione, i veicoli da adibire al servizio n.c.c. sono sottoposti, prima dell'inizio del servizio o secondo necessità, al controllo da parte del competente ufficio comunale, onde accertare in particolare l'esistenza delle caratteristiche previste dal presente regolamento. Il competente ufficio comunale si avvale della polizia municipale per l'esercizio di controllo.

Capo II **Modalità per lo svolgimento del servizio.**

Articolo 7. **Stazionamento per lo svolgimento del servizio noleggio con conducente**

Lo stazionamento delle autovetture di n.c.c. avviene esclusivamente all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utente.

Il Sindaco o l'Assessore delegato individua, con proprio provvedimento, le aree pubbliche in cui possono stazionare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente.

Articolo 8. **Trasporto soggetti portatori di handicap.**

I servizi n.c.c. sono accessibili a tutti i portatori di handicap. I titolari delle autorizzazioni hanno l'obbligo di prestare il servizio ed assicurare la necessaria assistenza per l'accesso delle persone alle autovetture. Il trasporto delle carrozzelle per i disabili sulle autovetture a ciò predisposte e i cani per i non vedenti sono gratuiti.

I titolari delle autorizzazioni di n.c.c. attrezzati al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità previsti dal comma 1 dell'articolo 4 sono obbligati all'uso di veicoli idonei anche al trasporto di persone portatrici di handicap su poltrone a rotelle.

I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap devono esporre in corrispondenza della relativa porta d'accesso il simbolo di accessibilità previsto dall'articolo 2 del D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503.

Articolo 9. **Obblighi dei conducenti.**

I conducenti dei veicoli n.c.c. hanno l'obbligo di:

1. Mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
2. Seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico nel recarsi al luogo indicato;
3. Caricare e saldamente assicurare i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto non deteriori il mezzo;
4. Entrare con i veicoli su richiesta dell'utente anche in strade private delimitate da cancelli, a meno che l'accesso e le conseguenti manovre connesse alla circolazione e alle svolte non siano in violazione alle norme del codice della strada;
5. Applicare sul veicolo i contrassegni distintivi di riconoscimento;

6. Compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
7. Tenere nel veicolo, oltre i documenti di circolazione, l'autorizzazione comunale. Detti documenti, da esibire a richiesta degli agenti e dei funzionari della Forza pubblica, debbono essere tenuti aggiornati;
8. Avere, durante il servizio, un abbigliamento decoroso ed essere sempre curati nella persona;
9. Depositare qualunque oggetto dimenticato sul mezzo, del quale non si possa procedere a restituzione immediata, entro 24 ore dal termine del servizio, salvo cause di forza maggiore, al competente ufficio comunale;
10. Trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
11. Comunicare, all'ufficio comunale competente, il cambio di residenza entro i termini di 30 giorni dalla data di richiesta al Comune;
12. Comunicare eventuali notifiche relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le 24 ore successive alla notifica;
13. Osservare le norme di servizio emanate dall'Amministrazione comunale, gli ordini e le istruzioni impartiti dalla vigilanza comunale e regolamenti vigenti in materia.

Art. 10.

Obblighi specifici per l'esercente il servizio noleggio con conducente.

Oltre agli obblighi di cui all'articolo precedente, l'esercente il servizio noleggio con conducente ha l'obbligo di:

1. Effettuare le prenotazioni presso le rispettive rimesse o nelle aree di cui all'articolo 7;
2. Rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (ora e luogo convenuti) salvo cause di forza maggiore;
3. Comunicare entro 15 giorni all'ufficio comunale competente l'eventuale variazione dell'indirizzo della rimessa;
4. Riportare il veicolo nella rimessa o nell'area di stazionamento non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto.

Articolo 11.

Diritti dei conducenti.

I conducenti n.c.c., durante l'espletamento del servizio, hanno diritto di richiedere all'utente, in caso di servizio comportante una spesa rilevante, un anticipo comunque non superiore al 50% dell'importo pattuito o presunto.

Articolo 12.

Divieti per i conducenti n.c.c.

È fatto divieto ai conducenti di veicoli n.c.c. di:

1. Fermare il veicolo ed interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri o in caso di accertata forza maggiore o pericolo;
2. Fumare o mangiare durante la corsa;
3. Chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati o pattuiti;
4. Togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;
5. Ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;

6. Esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme vigenti;
7. Usare verso gli utenti ed i colleghi modi e maniere scorretti o comunque modi non consoni al pubblico servizio espletato;
8. Trasportare animali di loro proprietà;
9. Applicare nel veicolo contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
10. Consentire la conduzione del veicolo a persone estranee anche se munite di patente idonea;

Articolo 13. Avaria del veicolo.

Qualora per avaria del veicolo od altre cause di forza maggiore la corsa od il servizio debba essere sospeso, l'utente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.

Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare all'utente ogni possibile danno e disagio.

Art. 14. Mezzi di scorta.

La sostituzione temporanea dei veicoli, ammessa solo nel caso di indisponibilità per manutenzione o avaria opportunamente documentata, è consentita per il solo periodo di fermo dei veicoli purché gli stessi abbiano le medesime caratteristiche.

Capo IV

Articolo 15. Tariffe.

Le tariffe del servizio n.c.c. sono determinate liberamente dalle parti entro i limiti massimi e minimi stabiliti dalla giunta comunale previo parere della Commissione in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20 aprile 1993.

Il corrispettivo del trasporto per il servizio n.c.c. è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore. Il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.

Le tariffe e le condizioni di trasporto deliberate dall'autorità comunale debbono essere esposte in modo ben visibile e leggibile all'interno del veicolo in lingua italiana e facoltativamente in altre lingue.

Capo V.

Articolo 16.

Requisiti e condizioni per il rilascio dell'autorizzazione per servizio di noleggio con conducente.

Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione per il servizio n.c.c. è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1. Essere cittadino italiano ovvero di uno Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi risultante da idonea dichiarazione;
2. Essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'articolo 7 della legge regionale 5 agosto 1996 n. 27;
3. Essere esente dagli impedimenti soggettivi al rilascio di cui all'articolo 17;
4. Essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del mezzo o dei mezzi per i quali sarà rilasciata l'autorizzazione di esercizio;
5. Non avere trasferito altra autorizzazione nei cinque anni precedenti;
6. Non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dal comma 2 articolo 12 della legge regionale 5 agosto 1996 n. 27.

Per l'esercizio del servizio n.c.c. è richiesta altresì la disponibilità, nel territorio comunale, di una rimessa da intendersi come spazio, anche a cielo aperto, idoneo allo stazionamento dei mezzi di servizio. L'idoneità della rimessa, qualora destinata al solo stazionamento, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d'uso. Nel caso, invece, che detta rimessa sia adibita ad usi plurimi o sia contemporaneamente sede del vettore, l'idoneità è accertata con esito anche all'osservanza delle disposizioni antincendio, igienico-sanitarie, edilizie e di quanto altro eventualmente prescritto dalla normativa al riguardo.

In ogni caso l'Amministrazione comunale, può procedere ad accertamento d'ufficio, nonché chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali ai fini della verifica dei requisiti e della sussistenza degli impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione.

Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva previste dalla legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 17. Impedimenti soggettivi.

Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio od il mantenimento dell'autorizzazione:

1. L'essere incorso in condanne definitive, anche in seguito a patteggiamento, per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
2. L'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione), 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche (antimafia), 13 settembre 1982 n. 646 (misure di prevenzione di carattere patrimoniale), 12 ottobre 1982 n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);
3. L'aver riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica ed il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti;
4. L'aver violato il T.U. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope (D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);

5. L'aver violato gli articoli 186 e 187 del Codice della strada (guida sotto l'influenza dell'alcool o di sostanza stupefacenti);
6. L'essere stato dichiarato fallito senza che ne sia intervenuta la riabilitazione a norma di legge;
7. L'essere incorso, nel quinquennio precedente alla domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;
8. Svolgere attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. L'eventuale ulteriore attività dovrà comunque essere dichiarata e documentata all'Amministrazione comunale.

Articolo 18.

Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni.

Le autorizzazioni per l'esercizio n.c.c. vengono rilasciate, in seguito a pubblico concorso e fino a copertura del numero dei veicoli determinati ai sensi del presente regolamento, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del mezzo.

Qualora si verifichi, per qualsiasi motivo, una carenza del numero dei veicoli si procede ad indire il relativo concorso, fatta salva l'esistenza di valida graduatoria di durata non superiore a due anni dalla conclusione dell'ultimo concorso.

Il concorso è bandito dalla Giunta comunale.

Non è riconosciuta validità di autorizzazioni rilasciate da altri comuni.

L'autorizzazione è riferita ad ogni singolo veicolo.

Articolo 19.

Contenuti del bando di concorso.

Il bando di concorso deve prevedere:

1. Il numero delle autorizzazioni da rilasciare; _____
2. I requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso e per il rilascio delle autorizzazioni;
3. Il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità per l'inoltro della stessa, i documenti eventuali da produrre ed il relativo regime fiscale;
4. L'indicazione di eventuali titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio;
5. La valutazione dei titoli.

Articolo 20.

Presentazione delle domande.

Le domande per la partecipazione al concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione n.c.c. devono essere presentate al Sindaco, su carta legale nelle forme di legge.

Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio, residenza e codice fiscale.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti o dichiarazioni rese ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, ove consentito:

1. Certificazione di iscrizione al ruolo di cui all'articolo 7 della legge regionale 5 agosto 1996 n. 27;
2. Dichiarazione di essere in possesso dei titoli previsti e obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme;
3. Dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
4. Certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;
5. Documentazione dei titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dal presente regolamento;
6. Dichiarazione di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;
7. Dichiarazione di essere proprietario o comunque di avere la disponibilità in leasing del mezzo per il quale si richiede l'autorizzazione ovvero dichiarazione di impegnarsi ad acquisire o comunque ad avere la disponibilità in leasing del mezzo per il quale si richiede l'autorizzazione;
8. Dichiarazione di impegno a depositare, entro 90 giorni dall'ottenimento dell'autorizzazione, il certificato attestante l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio per lo svolgimento dell'attività di noleggiatore, pena la revoca dell'autorizzazione;
9. Dichiarazione di disponibilità della rimessa o spazio adeguato a consentire il ricovero del mezzo in caso di rilascio di autorizzazione.

Il richiedente deve, inoltre, dichiarare ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15 di essere in possesso dei requisiti e l'insussistenza degli impedimenti soggettivi richiesti dal presente regolamento.

Articolo 21.

Esame delle domande, valutazione dei titoli e rilascio delle autorizzazioni.

Il competente ufficio comunale o apposita commissione procede all'istruttoria preliminare delle domande ed alla valutazione dei titoli secondo i criteri stabiliti nel bando, attribuendo un punteggio a ciascun concorrente e formando quindi una graduatoria degli idonei per l'assegnazione delle autorizzazioni disponibili.

L'amministrazione comunale, tenuto conto della graduatoria degli idonei e sentito il parere della Commissione consultiva di cui all'articolo 2 comunicherà agli assegnatari il loro collocamento in graduatoria e richiederà agli stessi di produrre, entro il termine di 60 giorni, idonea documentazione di quanto necessario per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi del presente Regolamento.

Articolo 22.

Validità delle autorizzazioni.

Le autorizzazioni sono sottoposte a controllo annuale da parte dell'Amministrazione comunale al fine di accertare il permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalla legge o dal presente regolamento.

Ai fini del comma 1 entro il 30 novembre di ogni anno deve essere presentata dal titolare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15 attestante il permanere dei requisiti e l'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui al presente Regolamento. Rimane salva la facoltà dell'Amministrazione di richiedere ulteriori documenti che ritenesse necessari.

L'eventuale ulteriore documentazione di cui al comma 2 deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla data in cui perviene all'interessato la richiesta.

Il titolare dell'autorizzazione può essere dichiarato decaduto, anche prima del termine di cui al comma 3 nei casi e nelle forme previste dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

Articolo 23. Inizio del servizio.

Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o mortis causa, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro due mesi dal rilascio del titolo o dal trasferimento del medesimo a pena di decadenza dell'autorizzazione.

Detto termine può essere prorogato di altri due mesi in presenza di certificazione attestante l'impossibilità ad iniziare il servizio. L'Amministrazione comunale, previo parere della Commissione autorizza la proroga della data di inizio del servizio.

Articolo 24. Figure giuridiche.

È consentito conferire l'autorizzazione ad uno degli organismi collettivi previsti dall'articolo 11 della legge regionale n. 27/1996, fermo restando la titolarità in capo al conferente. Il conferimento al predetto organismo collettivo dà diritto allo stesso di esercitare una gestione economica collettiva dell'attività autorizzata. Fermo restando che in capo all'organismo collettivo non viene rilasciato alcun titolo cumulativo.

Ai fini di cui al comma 1 è necessaria la seguente documentazione:

1. Informazione scritta all'Amministrazione comunale, in carta semplice, del conferimento;
2. Copia autentica dell'atto con il quale viene conferita l'autorizzazione;
3. Copia della documentazione relativa al possesso, da parte del conducente del veicolo, dei requisiti previsti dalla legge regionale n. 27/1996.

L'ufficio comunale competente, dopo aver verificato la documentazione presentata, rilascia entro 30 giorni apposito nulla osta.

Nell'autorizzazione, intestata al titolare, sarà riportato in calce la data del conferimento la ragione sociale e l'indirizzo del soggetto beneficiario del conferimento nonché l'eventuale richiesta di recesso.

Articolo 25. Trasferibilità della licenza per atto tra vivi.

L'attestazione dell'inabilità o inidoneità al servizio ai fini della trasferibilità per atto tra vivi deve essere fornita dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalle strutture sanitarie competenti.

L'autorizzazione per l'esercizio n.c.c. sono anche trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'articolo 7 della L.R. 27/1996 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso abbia raggiunto il sessantesimo anno di età.

Articolo 26. Trasferibilità dell'autorizzazione per causa di morte del titolare.

Gli eredi devono comunicare al competente ufficio comunale il decesso del titolare entro sei mesi dal verificarsi dell'evento. La comunicazione deve, altresì, indicare:

1. La volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare – in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio – di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. In tal caso si rende sempre necessaria da parte di tutti gli aventi diritto la produzione della rinuncia scritta a subentrare nell'attività;
2. La volontà degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto di designare un soggetto, previa approvazione espressa da parte dello stesso, non appartenente al nucleo familiare – in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio – quale subentrante nella titolarità dell'autorizzazione, qualora gli eredi si avvalgano della facoltà di trasferire ad altri l'autorizzazione;
3. La volontà degli eredi minori di avvalersi della facoltà di cui all'articolo 14, comma 2, della L.R. n. 27/1996.

Il subentro di cui al precedente comma 1, n. 1 e 2 deve avvenire, mediante designazione nominativa, entro il termine massimo di un anno dalla data del decesso. Nel caso previsto dal comma 1, n. 3 gli eredi minori o che non abbiano raggiunto il 21° anno di età possono farsi sostituire nella guida da persone iscritte nel ruolo ed in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.

Il mancato subentro e la mancata designazione nei termini di cui al comma 2 vengono considerati come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo.

Il subentrante od il sostituto, ai sensi del comma 2 deve presentare al competente ufficio comunale, entro il termine di 90 giorni dalla data di accettazione, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Articolo 27.

Collaborazione familiare.

La documentazione richiesta ai fini della collaborazione familiare è al seguente:

1. Dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto dell'articolo 14 comma 4 della L.R. 27/1996;
2. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal collaboratore familiare ai sensi della L. 15/1968 attestante il possesso dei requisiti e l'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui al presente regolamento.

L'ufficio comunale competente, verificata la documentazione ed i requisiti previsti, rilascia nulla osta con atto apposito e ne riporta nota nell'autorizzazione.

La sussistenza dell'impresa familiare è accertata annualmente, tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi della L. 15/1968 rilasciata dal titolare dell'autorizzazione.

La non conformità dell'attività della collaborazione familiare all'articolo 230 bis del Codice civile nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta l'immediata revoca del nulla osta rilasciato dall'Amministrazione comunale.

Articolo 28.

Ferie.

Ogni titolare di autorizzazione n.c.c. ha diritto, previa comunicazione all'Amministrazione comunale, annualmente a cinquanta giorni di ferie, da usufruire anche in periodi frazionati. Nel computo del periodo di ferie sono compresi anche i giorni festivi.

Capo VI

Articolo 29.

Sanzioni.

In caso di violazione del Presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 19 della L.R. n. 27/1996.

Ai sensi dell'articolo 107 del R.D. n. 383/1934 è ammesso, a titolo di oblazione, il pagamento nella misura minima degli importi previsti nelle mani dell'agente accertatore, o entro 60 giorni, nel caso di immediata contestazione della violazione a carico del contravventore. In caso di rifiuto all'oblazione si applicherà la procedura prevista dalla legge regionale 17 gennaio 1984 n. 1.

Articolo 30.

Diffida.

È soggetto alla diffida da parte dell'Amministrazione comunale il titolare di autorizzazione n.c.c. che sia incorso per la seconda volta nell'arco di un anno in sanzioni oppure abbia tenuto i seguenti comportamenti:

1. Non detenere nel veicolo i documenti che legittimano l'attività;

2. Non esercitare con regolarità il servizio;
3. Non mantenere il veicolo in condizioni di decoro;
4. Non tenere un abbigliamento decoroso nello svolgimento del servizio e non essere curato nella persona;
5. Fermare il mezzo, interrompere il servizio, deviare di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
6. Mutare l'indirizzo della rimessa nell'ambito del territorio comunale senza dare la prescritta comunicazione.

Articolo 31. Sospensione dell'autorizzazione.

L'autorizzazione può essere sospesa dal Sindaco per un periodo massimo di tre mesi nei seguenti casi, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva:

1. Utilizzo per il servizio di veicoli diversi da quelli autorizzati;
2. Richiesta di compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati o pattuiti;
3. Aver tenuto verso gli utenti ed i colleghi modi e maniere scorretti o comunque non consoni al pubblico servizio prestato, qualora ciò dia luogo ad alterchi che sfocino in via di fatto;
4. Tenere comportamenti minacciosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di colleghi ed utenti;
5. Fornire testimonianza falsa nell'ambito di un procedimento disciplinare promosso a carico di un altro operatore del servizio;
6. Violazione dell'articolo 27 terzo capoverso.

L'autorizzazione è sospesa dal Sindaco per un periodo massimo di mesi uno, quando il titolare sia incorso nel secondo provvedimento di diffida di cui la presente regolamento nell'arco di due anni.

A seguito del provvedimento di sospensione dell'autorizzazione i titoli abilitativi devono essere riconsegnati all'ufficio comunale competente che dispone il fermo del veicolo.

Articolo 32. Sospensione cautelare del servizio.

È facoltà del Sindaco sospendere dal servizio il titolare di autorizzazione n.c.c. e/o i legittimi sostituti qualora siano soggetti a procedimento penale per reati di particolare gravità.

Articolo 33. Decadenza dell'autorizzazione.

Il Sindaco dichiara la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:

1. Per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dal presente regolamento;
2. Per morte del titolare, quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti.

Articolo 34.
Revoca dell'autorizzazione.

Il Sindaco dispone la revoca dell'autorizzazione n.c.c. nei seguenti casi:

1. Per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare;
2. Per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni salvo i casi di forza maggiore;
3. Per mancato ed ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a tre mesi;
4. Quando in capo al titolare dell'autorizzazione vengono a mancare i requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento;
5. A seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati negli ultimi cinque anni;
6. Quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa in violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento;
7. Quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione dal servizio;
8. Quando in capo al titolare si configuri un impedimento soggettivo;
9. Quando l'autorizzazione sia ceduta in violazione delle norme di cui al presente regolamento;
10. Per violazione dei divieti di cui **all'art. 16, comma 1, punti 5 e 6.**

Capo VII
Norme finali

Articolo 35.
Abrogazioni precedenti disposizioni.

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento per la disciplina del servizio di Noleggio con conducente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 05.03.1960

Articolo 36.
Modificazioni allo schema tipo del regolamento comunale.

Eventuali modifiche allo schema tipo di regolamento comunale per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea approvate dalla Giunta Regionale sono recepite dall'Amministrazione comunale entro 180 giorni dalla loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.